



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE
E RELAZIONI SINDACALI

Circolare
Classificazione: VII/4
N. allegati: 0

Al personale tecnico amministrativo
Ai Responsabili di Struttura

Oggetto: disciplina in materia di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale – artt. 56 e ss. del CCNL Comparto Istruzione e ricerca del 19/04/2018

Gentili colleghe, egregi colleghi,

il CCNL Comparto Istruzione e ricerca relativo al triennio 2016/2018, sottoscritto il 19/04/2018, ha introdotto alcune importanti novità in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale - part time - che si riassumono di seguito, articolandole in specifici paragrafi tematici.

TIPOLOGIE DI PART TIME

Rimangono invariate le **tre tipologie di part time** alle quali, in base alle proprie esigenze, si può ricorrere. In particolare il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:

- a) **orizzontale**, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);
- b) **verticale**, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
- c) **misto**, con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b).

Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente, tenendo conto delle seguenti percentuali di part time previste dalla D.D.G. n. 1457/2015, prot. n. 49826 - VII/11 del 22/12/2015 *"Le regole dell'orario di lavoro dell'Università di Siena"*:

- a) 33,33% corrispondente a 12 ore settimanali o a 4 mesi di servizio annuo;
- b) 50% corrispondente a 18 ore settimanali o a 6 mesi di servizio annuo;
- c) 66,66% corrispondente a 24 ore settimanali o a 8 mesi di servizio annuo;
- d) 83,33% corrispondente a 30 ore settimanali o a 10 mesi di servizio annuo.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE
E RELAZIONI SINDACALI

Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti dovranno presentare apposita domanda, **con cadenza semestrale, entro il 10 giugno e entro il 10 dicembre di ogni anno, salvo quanto previsto dall'ultimo paragrafo della presente circolare per il periodo di prima applicazione.**

L'amministrazione potrà concedere, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, la trasformazione del rapporto, oppure potrà negare la stessa qualora si verificano le seguenti situazioni:

- a) si determini il superamento del numero massimo di dipendenti in part time, pari al 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno;
- b) l'attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere oltre a quella ordinaria, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso, ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
- c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione.

Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi della lettera a) viene data la precedenza a specifici casi¹.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE SENZA LIMITI TEMPORALI

I dipendenti hanno sempre diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, **senza limiti temporali di presentazione delle domande**, nelle seguenti ipotesi previste dall'art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015:

¹ A) Dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 8, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81/2015, che per comodità si riportano di seguito. Art. 8, comma 4 d.lgs. n. 81/2015: *In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingrossanti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.* Art. 8, comma 5 d.lgs. n. 81/2015: *In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, e' riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale";*
B) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
C) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
D) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
E) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
F) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.

Divisione personale tecnico amministrativo

Ufficio gestione risorse umane e relazioni sindacali
Banchi di Sotto 55, Siena

Personale-ta@unisi.it • tel. +39 0577235071 • fax +39 0577232401 • PEC rettore@pec.unisipec.it



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE
E RELAZIONI SINDACALI

a) lavoratori affetti da *patologie oncologiche* nonché da *gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti*, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente. In questi casi, a richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

b) lavoratori che decidono di chiedere, per una sola volta, *in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante* ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento.

Nelle suddette ipotesi l'amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni.

CONCESSIONE DEL PART TIME

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante **accordo** tra la/il richiedete e l'amministrazione e deve risultare da atto scritto in cui vengono indicati la data di inizio del rapporto di lavoro, la durata della prestazione lavorativa nonché la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo trattamento economico. Nel caso in cui l'organizzazione del lavoro sia articolata in turni, l'indicazione dell'orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.

SVOLGIMENTO DI ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE

I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare all'amministrazione, entro quindici giorni, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.

DIRITTO DI TORNARE A TEMPO PIENO

I dipendenti **che hanno ottenuto la trasformazione** del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale, hanno diritto di tornare a tempo pieno **alla scadenza di un biennio dalla trasformazione**, anche in soprannumero, oppure, **prima della scadenza del biennio**, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.

Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi di dipendenti che hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall'art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015, che restano regolate dalla relativa specifica disciplina legislativa.

I dipendenti **assunti** con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, **decorso un triennio dalla data di assunzione**, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.

LAVORO SUPPLEMENTARE E STRAORDINARIO

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto può essere richiesta, **entro il normale orario di lavoro di 36 ore**, l'effettuazione di prestazioni di lavoro **supplementare**,

Divisione personale tecnico amministrativo

Ufficio gestione risorse umane e relazioni sindacali
Banchi di Sotto 55, Siena

Personale-ta@unisi.it • tel. +39 0577235071 • fax +39 0577232401 • PEC rettore@pec.unisipecc.it



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE
E RELAZIONI SINDACALI

intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l'orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell'orario ordinario di lavoro.

La misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all'orario mensile. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell'attività lavorativa in alcuni mesi dell'anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al numero delle ore annualmente concordate.

Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per **specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative** derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell'orario di lavoro giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa.

In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa.

Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione prevista per le ore di lavoro straordinario, maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.

Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo, ma rientrano comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione è elevata al 25%.

Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro **straordinario** intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le parti e che **superino anche la durata dell'orario normale di lavoro**. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalità di finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario.

FERIE, PERMESSI, ASSENZE DAL SERVIZIO E ALTRI TERMINI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di **ferie pari** a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie *proporzionato* alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.

Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le **altre assenze dal servizio**, ivi comprese le assenze per **malattia**.

In presenza di rapporto a tempo parziale verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di **congedo di maternità e paternità** previsto dal d. lgs. n. 151/2001 (periodo di astensione obbligatoria), anche per la parte cadente in periodo non lavorativo. Il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di congedo di maternità o paternità, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.

Divisione personale tecnico amministrativo

Ufficio gestione risorse umane e relazioni sindacali
Banchi di Sotto 55, Siena

Personale-ta@unisi.it • tel. +39 0577235071 • fax +39 0577232401 • PEC rettore@pec.unisipec.it



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE
E RELAZIONI SINDACALI

Il **permesso per matrimonio**, il **congedo parentale** ed i **riposi giornalieri per maternità** e i **permessi per lutto** spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.

In presenza di rapporto a tempo parziale verticale non si riducono i termini previsti per il **periodo di prova** e per il **preavviso** che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e area professionale.

I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dal contratto integrativo in materia di trattamento accessorio di Ateneo.

Si fa infine presente che il CCNL prevede che, per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano le disposizioni contenute nel d. lgs. n. 81/2015².

NORMA TRANSITORIA

Nel periodo di prima applicazione delle norme del nuovo CCNL, ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti potranno presentare apposita domanda **entro il 15/01/2019**.

Un cordiale saluto.

Il Direttore generale
Emanuele Fidora

Il Dirigente dell'Area del personale
Alessandro Balducci

Visto
Il Responsabile del procedimento
Laura Goracci

² DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183". (GU n.144 del 24-6-2015 - Suppl.Ord. n. 34).